

Civile Ord. Sez. 1 Num. 26720 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 24/11/2020

sul ricorso 11920/2019 proposto da:

Fofana Lamin, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Macaluso
-ricorrente -

contro

Ministero Dell'interno 80185690585,

- intimato -

ORD
2562
2020

19

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,
depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2020 da MELONI MARINA

LETTA la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale CERONI FRANCESCA

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 8/3/2019 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha prorogato il trattenimento di Fofana Lamin presso il C.I.E. di Caltanissetta per ulteriori 30 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione Fofana Lamin con un motivo.

Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. Il Procuratore Generale ha depositato requisitorie scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.14 dpr 286/1998, art. 13 e 111 della Costituzione, art. 135 cpc e nullità del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc perché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento, peraltro privo della firma del cancelliere, limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti e non ha dato atto della lettura del provvedimento in udienza.

Il ricorso appare fondato.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso alle ore 11,20 dell'8/3/2019, quindi entro il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore presentata in data 6/3/2019 non risulta motivato, neppure succintamente, non essendo a tale scopo sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286, pur avendo la richiedente Questura rappresentato la necessità di procedere alla identificazione ed accertare la nazionalità del ricorrente.

La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l'accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L'atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale

diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Quanto alla lettura del provvedimento esso risulta redatto in calce alle firme dei componenti all'udienza, tra cui il difensore del ricorrente, alla presenza del medesimo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Caltanissetta in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile